



N° PAP-01131-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 15/11/2018 al 30/11/2018

L'incarico della pubblicazione
RINO DI LEO

COMUNE DI POLLA PROVINCIA DI SALERNO

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00624/2018 del 15/11/2018

N° DetSet 00088/2018 del 02/11/2018

Responsabile dell'Area: PASQUALINA SALLUZZI

Responsabile Procedimento: ROSARIO SARNO

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00624/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

POLLA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.016/2018 in data 13 aprile 2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 -2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n.017/2018 in data 13 aprile 2018, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 0072/2018 in data 17 aprile 2018 esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016, come costituito con determinazione dirigenziale n.0436/2017 del 10 ottobre 2017, come rideterminato risultava pari a complessivi **€ 130.976,00**;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2018 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A):

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 160.045,20** di cui **€ 133.997,20 per risorse stabili** ed **€ 26.048,00 risorse variabili** costituite da: "incentivi per le funzioni tecniche , quota risparmio R.I.A. dei cessati anno corrente ed **€ 1.736,00** risparmi derivanti dal fondo anno precedente". Il tutto viene esplicitato nel prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2018", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Evidenziato che le economie dell'anno 2017 da riportare sul 2018 sono quantificabili in € 1.736,00;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 relativi alla spesa del personale;
- 4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 5) Dare atto che la spesa necessaria trova copertura sugli appositi capitoli di bilancio così come approvato nelle deliberazioni richiamate in premessa, e pertanto, la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario in quanto non comporta nuove e diverse spese rispetto a quanto già previsto nel bilancio esercizio finanziario 2018.
- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

RISORSE STABILI comma 1		note	2018
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	<p>IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE</p>	€ 130.976,00	
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE PO DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE	destinate = anche se non completamente spese	€ 0,00
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:	comma 2		
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€83,20xn.dipendenti31/12/2015,compresi TDacoperuradiesigenzeordinarie,nosostituz ionidipersonale assente	
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	lanorma è riferita agli incrementi a regime=personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC (28)	€ 3.021,20
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	Non è maggior spesa	sta nel tetto 2017? Se si, si perdono tutti gli anni fino a eliminazione legale del tetto 2017 o interventi interpretativi	€ 0,00
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	residuale		€ 0,00
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	il computo non è legato a ultimo decentrato stipulato prima del trasferimento, fatta eccezione per le Unioni: VA OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE CEDE ABBATTE IL SUO FONDO DI PARI IMPORTO; TOTALE CONSOLIDATO INVARIATO	ATTENZIONE: per le Unioni vedi 70-sexies commi 3 e 4: nel comma 3 si lega a ultimo decentrato, ma comma 4 permette diversi accordi tra Unione ed Ente aderente alla stessa	€ 0,00
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stabilite, in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 151/17/18	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	sceiltadiscrezionale;verificaremediedellostr aordinariopagatonegliultimianni(ades.:trienni o 2015-2017)	

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	norma anacronistica	sarebbero oltre tetto 2017?	
	A	TOTALE RISORSE STABILI	€ 133.997,20
	A1	TOT. RIS. STABILI EXTRA TETTO	€ 3.021,20
	A2	TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	€ 130.976,00

RISORSE VARIABILI			
comma 3			
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	TETTO 2016 =		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			€ 0,00
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	OLTRE FONDO		€ 0,00
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	OLTRE FONDO	incentivi codice appalti	€ 24.000,00
	OLTRE FONDO	avvocatura	€ 0,00
	OLTRE FONDO	altro	€ 0,00
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	OLTRE FONDO	il 2019 sarà alimentato dopo la fine del 2018, in relazione ai cessati 2018	€ 312,00
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	OLTRE FONDO		€ 0,00
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	OLTRE FONDO	Messi notificatori	€ 0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			€ 0,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		€ 0,00
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, compreso 208 CdS per i soli incentivi monetari; no previdenza e assistenza		€ 0,00
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	regioni e altri enti solo dopo prima attuazione		€ 0,00
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento al fine di garantire la copertura nei mesi residui dell'anno degli oneri dei trattamenti		IN QUESTO SCHEMA, IN ATTESA DI EVENTUALI DIVERSE INTERPRETAZIONI, LA PARTE VARIABILE VIENE STANZIATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, CON IL PRO-QUOTA DALL'ENTE DI PROVENIENZA, COME DA NORMA DEL CCNL QUI RIPORTATA	€ 0,00

<p>accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</p>		<p>DALL'ANNO SUCCESSIVO, IL FINANZIAMENTO VIENE STABILITO DAL NUOVO ENTE CON NUOVE MOTIVAZIONI SULLE ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE VARIABILE, MA CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL VARIABILE NELL'ENTE DI PROVENIENZA</p>
<p>comma 4</p> <p>4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</p>	<p>vedi sopra, comma 3, let. h)</p>	
<p>comma 5</p> <p>5. Gli enti possono destinare apposite risorse:</p> <p>a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</p> <p>b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</p>	<p>vedi sopra, comma 2, let. h)</p> <p>vedi sopra, comma 3, let. i)</p>	
<p>comma 6</p> <p>6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.</p>		
<p>comma 7</p> <p>7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.</p>	<p>vedi oltre, alla voce art. 15, comma 7</p>	
<p>comma 8</p> <p>8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.</p>		<p>0</p>
<p>comma 9</p> <p>9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		
<p>DSRN n° 10624/2018 del 15/11/2018</p>	<p>9</p>	

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.		solo CCI/AA		
COMMA 11				
11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.		art. 4, commi 1,2 e 3, DL n. 16/2014		
art. 15, comma 7				
7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.		oltre tetto nuovo fondo, ferma riduzione PO nell'anno	si ipotizza, in via eseplicativa, un minor utilizzo del fondo PO nel 2019	€ 0,00
art. 68, comma 1, ultimo periodo				
... Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.		oltre fondo; vedere riflessi sul bilancio armonizzato, in ordine al rispetto del tetto del fondo	riportare sul 2018 eventuali risorse stabili residue del 2017; il 2019 si inserisce in automatico dal foglio "Utilizzo"	€ 1.736,00
	↗	B	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 26.048,00
		di cui:		
		B1	TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO	€ 2.048,00
		B2	TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO	€ 24.000,00
		B3	TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO	€ 0,00
		riepilogo complessivo:		
		C=A+B	TOTALE FONDO	€ 160.045,20
	↗	C1 = A1+B1+B2	TOTALE FONDO EXTRA TETTO	€ 29.069,20
		C3 = A3 + B3	TOTALE FONDO NEL TETTO	€ 130.976,00
	↗	TETTO FONDO 2017 AL NETTO DELLE PO	TETTO FONDO 2017 AL NETTO DELLE PO	€ 130.976,00
	↗	SBILANCIO RISPETTO AL TETTO 2017	SBILANCIO RISPETTO AL TETTO 2017	€ 0,00
	↗		TOTALE RISORSE STABILI	€ 133.997,22

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00088/2018 del 02/11/2018, avente oggetto:
Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)

Preso d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.